



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 15 maggio 2017
Prot. n. 076/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401.

Si rende noto che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 maggio 2017 (L 118) la decisione del Consiglio UE n. 2017/784 del 25 aprile 2017 *“che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401”* (v. allegato).

Il Consiglio dell'UE, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la direttiva 2006/112/CE rammenta che, con Decisione di esecuzione UE 2015/1401 del Consiglio, l'Italia è autorizzata a richiedere che l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle forniture alle Pubbliche Amministrazioni sia versata da tali autorità su apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale. La misura - si precisa - costituisce una deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA.

Inoltre, con lettera protocollata dalla Commissione il 16.02.2017, l'Italia ha chiesto che tale autorizzazione sia prorogata, e che *“l'ambito di applicazione della deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia esteso al fine di applicarsi sia alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che a società quotate in borsa incluse nell'indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa («FTSE MIB»)»*.

Pertanto, a norma dell'articolo 1 della Decisione in esame, *“in deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:*

- *pubbliche amministrazioni;*

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



- *società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano;*
- *società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall'Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario”.*

Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure oggetto della decisione in parola, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sulla efficacia della misura sulla riduzione dell'evasione dell'IVA nei settori interessati.

Si precisa inoltre, articoli 4 e 5, che la Decisione di esecuzione n. 2015/1401 è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017 e che la Decisione in oggetto si applica dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Distinti saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.